

IMPOSTA DI BOLLO
ASSOLTA CON
PAGAMENTO DI
F24

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A.

PESCHIERA DEL GARDA

N. 718/2025 di Prot. Contr. firmato in data 18.12.2025

CONTRATTO

Avente ad oggetto l'esecuzione del servizio di "NOLEGGIO DI MEZZI AZIENDALI A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE" - progetto 25117 - CODICE CIG N. B87A31FEB1.

tra

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A. (C.F. 80019800236 e P. I.V.A. 01855890230), con sede in Via 11 Settembre n. 24 a Peschiera del Garda (Verona), nella persona del Direttore Generale ing. Carlo Alberto Voi, in virtù dei poteri attribuiti con delibere del Consiglio di amministrazione n. 46/7 del 28.07.2017 e n. 55/6 del 29.09.2018 e n. 51/6 del 31.08.2021 e conseguenti procure notarili in data 31.07.2017, 11.12.2018 e in data 07.09.2021, per brevità "AGS";

e

GENOVESE UMBERTO S.R.L. (C.F e P. IVA n. 00382830891), con sede in Melilli (SR), 69010 Viale E. Garrone I tr.a Destra n. 1 stradario 08145, nella persona del legale rappresentante, sig. Maurizio Genovese, presso la quale è domiciliato per la carica, società iscritta alla Camera di Commercio di Sud Est Sicilia R.E.A. n. SR - 72667 per brevità "appaltatore".

Premesso che:

- con delibera del Consiglio di amministrazione n. 28/5 del 09.07.2025 è

stata approvata l'indizione di una procedura negoziata telematica ai sensi dell'art. 76 del D. Igs 36/2023 (di seguito anche "Codice") dell'importo di € 544.800 oltre IVA, con facoltà per la stazione appaltante di esercitare l'opzione quantitativa in aumento del 40%, per un importo complessivo pari a € 762.720 oltre IVA;

- nella medesima delibera è stato nominato quale Responsabile Unico di Progetto l'ing. Carlo Alberto Voi e quale Direttore Esecuzione Contratto il geom. Giorgio Ricardi;
- nel disciplinare di gara non sono stati individuati gli oneri per la sicurezza in quanto non si sono ravvisate interferenze e rischi nell'appalto in oggetto;
- con provvedimento del RUP prot. n. 7740/25 del 01/10/2025 sono stati individuati sia il criterio di aggiudicazione con il minor prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 3 del Codice, sia gli operatori economici da invitare ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. e) del medesimo Codice;
- a seguito di esperimento delle procedure di gara, il servizio in oggetto è stato affidato alla società GENOVESE UMBERTO S.R.L. DI Melilli (SR) per l'importo di euro 533.359,20 di cui euro 30.908,44 quale costo della manodopera, giusto provvedimento del RUP di aggiudicazione definitiva prot. n. 8879/25 del 05/11/2025;
- sono decorsi trentadue giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione e che l'avviso in merito all'esito della gara è stato regolarmente pubblicato;
- il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato con esito

positivo;

- ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18.04.2013, la società risulta iscritta all'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, istituito presso l'Ufficio Antimafia della Prefettura di Siracusa, c.d. "white-list".
- in data 10/11/2025 l'appaltatore ha prodotto adeguata fideiussione a garanzia delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza di euro 26.668 applicando la riduzione prevista dall'art. 106 comma 8 del Codice in quanto piccola-media impresa.

Tutto ciò premesso le parti

convengono e stipulano quanto segue

1. PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, materialmente allegati, i sottoelencati documenti:

1. offerta economica presentata dall'operatore economico in sede di gara;
2. cauzione definitiva.

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i sottoelencati documenti, anche se non materialmente allegati:

1. il capitolato generale d'appalto approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto ancora vigente e non in contrasto con il

presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;

2. il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, a cui integralmente si rinvia per ogni aspetto tecnico amministrativo per lo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto;
3. polizza assicurativa RCT;
4. chiarimenti forniti in sede di gara a seguito di quesiti.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- a) la Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
- b) il Codice dei contratti pubblici, approvato con D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), nonché i relativi allegati;
- c) Il d.P.R. d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nella parte ancora in vigore;
- d) Il D. Lgs. 81/2008 (e ss.mm.ii.) con i relativi allegati.

2. DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE

1. Le parti danno atto che, a tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore elegge domicilio digitale presso il seguente indirizzo PEC amministrazione@pec.genoveseumberto.it.

Presso tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. Ogni variazione di domicilio deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante. In caso di mancata notifica, ogni comunicazione si intende validamente effettuata ai recapiti dichiarati.

3. OGGETTO DEL CONTRATTO

Azienda Gardesana Servizi S.p.A., nella persona del Direttore generale, affida alla società GENOVESE UMBERTO S.R.L. di Melilli (SR) che accetta senza riserva, il servizio di "NOLEGGIO DI MEZZI AZIENDALI A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE" - progetto 25117, nei termini e alle condizioni di cui al presente contratto e alla documentazione allegata di cui all'art. 1.

4. DISCIPLINA E INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

1. L'affidamento del servizio in oggetto è subordinato alla piena e incondizionata accettazione e osservanza della disciplina di gara costituita dal disciplinare, dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale, oltre che dall'offerta economica presentata dalla società in sede di gara e ogni altro documento costituente *lex specialis* di gara.
2. La sottoscrizione del presente contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.
3. In caso di contrasto tra i summenzionati documenti, in via interpretativa si osserverà il seguente ordine di prevalenza: i) Contratto; ii) Capitolo speciale descrittivo e prestazionale; iii) offerta economica presentata dall'appaltatore in sede di gara.
4. Per tutto quanto non previsto e/o non specificato dai documenti sopra richiamati, l'appalto è soggetto all'osservanza della normativa applicabile in materia di appalti pubblici di lavori di cui al D.lgs. n. 36/2023 e relativi allegati.

5. Sotto il profilo metodologico, si applica l'impostazione ermeneutica di cui agli articoli da 1362 a 1371 del Codice civile.

5. AMMONTARE DEL CONTRATTO

1. Viene stipulato il presente contratto dell'importo di euro 533.359,20 di cui euro 30.908,44 per costo della manodopera, che verranno corrisposti da AGS all'appaltatore, secondo quanto stabilito nei successivi articoli 6 e 7.

2. L'ammontare del servizio costituisce l'importo massimo eseguibile, inteso come plafond, senza obblighi di esecuzione dell'intero importo da parte della stazione appaltante. L'Appaltatore, pertanto, con la sottoscrizione del presente contratto prende atto ed accetta che il suddetto importo massimo di spesa è basato sulla stima dei servizi che potrebbero essere richiesti da AGS nel periodo di durata contrattuale e che, pertanto, potrebbe non essere raggiunto.

In considerazione di quanto sopra, il mancato raggiungimento di tale importo massimo di spesa non potrà far sorgere alcuna pretesa in capo all'Appaltatore, il quale non potrà richiedere alla stazione appaltante alcun compenso, nemmeno a titolo risarcitorio o di indennizzo.

Qualora l'importo massimo eseguibile sia esaurito prima della scadenza naturale del contratto, lo stesso cesserà i propri effetti. Qualora invece alla scadenza naturale del contratto l'importo massimo eseguibile non sia esaurito, la stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto fino all'esaurimento del plafond, ai medesimi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.

3. Le variazioni del corrispettivo in aumento sono ammesse entro il limite corrispondente al ribasso d'asta.

4. La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del Codice, si riserva l'opzione quantitativa in aumento per eventuali modifiche del quantitativo dei mezzi richiesti, per la eventuale ulteriore durata del servizio di noleggio, sia per eventuali servizi aggiuntivi complementari o soluzioni equivalenti non ricompresi nel canone fino alla concorrenza della misura massima del 40% dell'importo del presente contratto.

6. PAGAMENTI

1. L'IVA applicata per tale tipologia di lavori è pari al 22 %.

2. L'invio di fatture ed eventuali note di credito avverrà attraverso il sistema di interscambio (Sdl). Il codice destinatario che identifica la stazione appaltante, da utilizzarsi per la compilazione del tracciato Xml della fattura o di eventuali note di accredito, è 4PRR1AO.

3. I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario a 60 gg. data fattura elettronica fine mese, in ogni caso, il ritardato pagamento del corrispettivo che non superi i 30 (trenta) giorni, non legittimerà l'appaltatore a sospendere l'esecuzione dei lavori.

4. I pagamenti saranno effettuati previo invio di fatture a cadenza mensile. Ogni fattura dovrà riportare il canone specifico di ciascun mezzo, indicando la suddivisione tra quota noleggio e quota servizio. Ciascun canone ammesso al pagamento è costituito dall'importo al netto del ribasso d'asta contrattuale offerto in sede di gara pari al 2,10%.

5. Per ogni ulteriore dettaglio sulle modalità e contenuto delle voci in fattura, si rimanda a quanto previsto dall'art. 4 del capitolo speciale descrittivo e prestazionale e ai riscontri forniti in sede di gara ai chiarimenti posti da operatori economici.

6. Ogni pagamento è subordinato:

- a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, per cui il titolo di pagamento deve essere corredata dagli estremi del DURC. La stazione appaltante si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione necessaria alla verifica della regolarità fiscale contributiva, assistenziale retributiva;
- b) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, qualora siano stipulati contratti di subappalto o subcontratti;
- c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- d) ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale

dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, si procede secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 6 del Codice.

6. La cessazione del corrispettivo è soggetta alle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio, n. 52, dall'art. 120 comma 12 e dall'art. 11.14 del Codice.

7. REVISIONE PREZZI

Trovano applicazione gli artt. 60 e 120 del Codice nonché l'art. 13 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale d'appalto e l'art. 6.2 del disciplinare di gara, che qui si intendono integralmente richiamati. Pertanto, qualora nel corso di esecuzione del presente contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, le tariffe saranno aggiornate nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

8. ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE

Ai sensi dell'art. 33 dell'all. II.14 del Codice non è prevista l'anticipazione del prezzo.

9. RESPONSABILITÀ PER DIFFORMITÀ E VIZI

1. Il pagamento dell'ultima fattura a saldo del servizio non costituisce presunzione di accettazione dello stesso, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice civile.

3. L'appaltatore risponde per la difformità e i vizi del servizio fornito, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante entro

i due anni successivi alla conclusione del servizio.

10. RITARDI NEI PAGAMENTI

1. L'emissione del mandato di pagamento delle somme dovute all'appaltatore oltre il termine previsto per il pagamento dei corrispettivi d'appalto comporta la corresponsione degli interessi come previsti dall'art. 4, co. 1, del D.lgs. n. 231/2002.
2. Il tasso di interesse di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE, stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti percentuali, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 231/2002 (e s.m.i.).

11. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'appaltatore, ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136, è obbligato, per le transazioni finanziarie inerenti al presente contratto, a utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso istituti di credito o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, secondo le modalità previste dal medesimo art. 3. In ottemperanza al medesimo art. 3 della L. n. 136/2010, il contratto s'intende immediatamente risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.
2. L'appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante, nel rispetto del termine previsto dall'art. 3 comma 7, della Legge, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti medesimi.

3. L'appaltatore si impegna, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori, a inserire, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010.

4. L'appaltatore si impegna, inoltre, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, in relazione a ciascuna transazione posta in essere e nel corpo di ogni singola fattura, a inserire il Codice CIG Identificativo della Gara indicato in oggetto.

5. L'appaltatore si obbliga a porre in essere i comportamenti prescritti nell'ultima parte del comma 8 del citato art. 3 della suddetta legge, in termini di immediata risoluzione del rapporto contrattuale con le controparti inadempienti agli obblighi di tracciabilità finanziaria e agli obblighi di informativa all'Azienda e alla Prefettura di competenza.

12. MODIFICHE E VARIANTI CONTRATTUALI

1. Per quanto concerne la disciplina in tema di modifiche e varianti contrattuali, si rinvia alla regolamentazione introdotta dall'art. 8 del D.M. n. 49/2018 e ss.mm.ii. e dalla disciplina di cui al Codice dei contratti pubblici, art. 120 del D. Lgs. 36/2023.

13. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. Sono a carico dell'Impresa i seguenti oneri e obblighi:

a) al personale impiegato nel servizio è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di servizio stipulato dalle

associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;

- b) il servizio viene concesso da AGS e accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità di cui ai documenti menzionati al precedente articolo 1.
- c) l'Appaltatore si impegna a rispettare, a propria cura e spese, la normativa ambientale vigente in merito alle proprie attività con particolare riferimento allo smaltimento di rifiuti prodotti durante la realizzazione del servizio oggetto del presente contratto; a questo proposito, si impegna altresì a mettere a disposizione della stazione appaltante evidenza documentale, conformità nonché tutte le informazioni e i dati a semplice richiesta dello stesso.

L'appaltatore si impegna altresì:

- a) svolgere con propri mezzi e con gestione a proprio rischio tutte le attività necessarie e idonee allo svolgimento del servizio oggetto di appalto richieste da AGS, nonché ad agire con diligenza, entro i termini previsti dal presente contratto, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili;
- b) a provvedere, a propria cura e spese, a tutti gli oneri e obblighi necessari all'esecuzione del servizio, con le modalità previste dal presente contratto e dalla documentazione allegata allegati;

- c) a rispettare tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili al contratto e all'esecuzione del servizio;
- d) a rispettare tutte le formalità amministrative necessarie e utili all'esecuzione del servizio e a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti dalla legge in riferimento alle prestazioni oggetto di affidamento anche con riguardo al personale impiegato;
- e) a porre in essere ogni adempimento necessario per eseguire a regola d'arte il servizio nei termini contrattualmente previsti;
- f) a provvedere a tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare, durante l'esecuzione del contratto, incidenti e danni alle persone e agli immobili nei quali il servizio sarà eseguito;
- g) ad assumersi integralmente gli oneri relativi al ripristino/risarcimento di eventuali danneggiamenti intervenuti durante lo svolgimento del servizio;
- h) ad adottare tutte le misure e le procedure necessarie e/o opportune per il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;
- i) a garantire la riservatezza delle informazioni comunque acquisite nell'esecuzione del contratto;
- j) a smaltire i rifiuti eventualmente prodotti nello svolgimento del servizio nel rispetto delle leggi vigenti in materia, impegnandosi altresì a manlevare e tenere indenne AGS – nel modo più ampio e completo e anche dopo la scadenza del presente contratto – da ogni e qualsiasi pretesa, domanda, ragione e/o azione (anche

risarcitoria) avanzata in relazione all'inadempimento di tale obbligo;

k) ad adottare sotto la propria esclusiva responsabilità ogni azione o presidio necessario o opportuno per la protezione dell'ambiente e la prevenzione di qualsiasi forma di contaminazione o semplice dispersione di rifiuti o sostanze pericolose per la salute umana o per la preservazione dell'ambiente nonché per evitare danni o lesioni a persone, cose e/o animali derivanti da inquinamento, emissioni, infiltrazioni, rumori o altre forme di molestia che siano conseguenza dei suoi metodi operativi, impegnandosi altresì a manlevare e tenere indenne AGS.

2. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza e risponde nei confronti di AGS per la malafede o la frode nell'impiego dei materiali.

5. Le Parti si impegnano, per tutto quanto non previsto nei documenti succitati, a rispettare la normativa vigente in materia.

14. OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE

1. L'operatore economico dichiara di essere ottemperante agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla L. n. 68/1999, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" come confermato dalla nota della Regione Sicilia Ufficio Collocamento mirato Provincia di Siracusa prot. n. 19791 del 07/11/2025.

2. Inoltre, agli atti del Fascicolo Virtuale dell'operatore economico 2.0 del portale ANAC, è presente l'attestazione di verifica esistenza prospetto

informativo disabili rilasciato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali secondo cui l'operatore economico ha comunicato l'ultimo aggiornamento del prospetto informativo disabili in data 31/01/2025 con riferimento al 31/12/2024.

3. L'operatore economico dichiara di avere un numero di dipendenti superiore a 15 e inferiore a 50 e, pertanto, si impegna a predisporre una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta che dovrà essere consegnata alla stazione appaltante, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, entro sei mesi dalla stipula del presente contratto.

4. Infine, l'operatore economico si impegna a consegnare alla stazione appaltante entro sei mesi dalla stipula del presente contratto una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima l. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di stipula del presente contratto. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

15. CONFORMITA' AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI

1. L'operatore economico conformemente a quanto dichiarato in sede di gara, nella busta amministrativa, si impegna a rispettare gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard") definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;
- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;
- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
- la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani";
- art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo";
- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.

16. TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO

D'APPALTO, CONSEGNA ANTICIPATA

1. La durata del servizio oggetto del presente appalto è fissata in 4 (quattro) anni /48 mesi con un chilometraggio annuale stimato per ogni

veicolo pari a 25.000 km, decorrente dalla data del verbale di consegna anticipata del servizio giusto provvedimento del RUP prot. n. 9656/25 del 01/12/2025 e cessa al momento della riconsegna del parco mezzi, salvo l'esercizio di eventuali proroghe. La durata del noleggio ogni singolo veicolo decorre dalla data di consegna presso la sede legale di AGS del medesimo anche in preassegnazione. Pertanto, il periodo in cui AGS utilizza il veicolo in preassegnazione sarà calcolato come periodo contrattuale.

2. Qualora le necessità aziendali non comportassero l'esaurimento dell'importo contrattuale, anche in considerazione delle tempistiche di avvenuta consegna dei mezzi, entro il sopracitato periodo di 48 mesi, la durata dello stesso verrà protratta entro il limite dell'importo aggiudicato, ai medesimi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel presente contratto.

3. Nel calcolo del tempo contrattuale di cui al comma 1 è tenuto conto anche delle ferie contrattuali.

4. Qualora l'importo complessivo delle penali applicate dovesse superare il valore del 10% dell'ammontare netto contrattuale AGS si riserva il diritto di risolvere il contratto.

5. La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del Codice, si riserva l'opzione quantitativa in aumento per eventuali modifiche del quantitativo dei mezzi richiesti, per la eventuale ulteriore durata del servizio di noleggio, sia per eventuali servizi aggiuntivi complementari e soluzioni equivalenti non ricompresi nel canone fino alla concorrenza della misura massima del 40% dell'importo del presente contratto. Resta inteso che nelle ipotesi suindicate, i canoni pattuiti

resteranno invariati.

6. Qualora la stazione appaltante si avvalga dell'opzione prevista dal comma 5, l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali agli stessi prezzi e condizioni di aggiudicazione, oppure a condizioni più favorevoli all'ente medesimo.
7. La stazione appaltante conferma il proprio diritto di procedere all'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 50, comma 6 del Codice.

17. SOSPENSIONI E PROROGHE

1. In tutti i casi in cui ricorrono circostanze speciali che impediscono in via temporanea l'espletamento dei servizi e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del presente contratto, il DEC può disporre la sospensione dell'esecuzione del medesimo, compilando, se possibile con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei servizi e delle cautele adottate affinché alla ripresa gli stessi possano essere continuati e ultimati senza eccessivi oneri. Il verbale è inoltrato al responsabile del progetto entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della

durata complessiva prevista per l'esecuzione dei servizi stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

4. Ove successivamente alla consegna dei servizi insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei servizi, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di servizi eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei servizi non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei servizi sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei servizi, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei servizi. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.

5. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i servizi nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per

l'eventuale imputabilità della maggiore durata a causa della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il RUP, sentito il DEC, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i servizi nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei servizi, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al DEC, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i servizi, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

6. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei servizi disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui all'art. 121, commi 1, 2, 6 e 11 del D.lgs. n. 36/2023, l'esecutore ha diritto di chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 1382 del Codice civile e secondo i seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10% e le spese generali nella misura del 15% e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5%. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

- b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la tardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'art. 2, co. 1, lettera e), del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 computati sulla percentuale del 10%, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;
- d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

18. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei servizi, del loro mancato regolare o continuativo espletamento secondo il relativo programma o della loro tardata ultimazione:
 - a) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal DEC o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - b) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto descrittivo prestazionale;
 - c) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

19. SUBAPPALTO

L'esecutore nella documentazione di gara ha dichiarato di non avvalersi dell'istituto del subappalto previsto dall'art. 119 del Codice.

20. PENALI IN CASO DI RITARDO E MODALITÀ DI CONTESTAZIONE

1. Come previsto dall'art. 11 del capitolato speciale descrittivo prestazionale, nel caso di ritardato avvio del servizio per cause imputabili all'appaltatore, si applicheranno le seguenti penali:

- a) **Ritardo nella consegna del veicolo in preassegnazione:** per ogni giorno solare di ritardo nella consegna dei mezzi in preassegnazione, di cui all'art. 2.2. e 2.3 della parte II del capitolato, verrà applicata una penale pari a 150 euro per veicolo in ritardo;
- b) **Ritardo nella consegna dei veicoli sostitutivi:** per ogni giorno solare di ritardo nella consegna dei veicoli sostitutivi, di cui all'articolo 2.4 della parte II del capitolato, verrà applicata una penale di € 50 al giorno per ogni mezzo;
- c) **Ritardo nella conclusione degli interventi manutentivi:** in caso di tardiva conclusione dell'intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria rispetto al termine di cui agli artt. 3.1. e 3.2. si applicherà una penale di euro 50 euro al giorno solare di ritardo;
- d) **Ritardo nella sostituzione degli pneumatici:** in caso di ritardo nella conclusione delle attività di riparazione a seguito di foratura degli pneumatici eccedente le 8 ore lavorative, di cui all'art. 3.3. della

parte II del capitolato, sarà applicata una penale nella misura di 50 euro al giorno;

- e) **Omissione o irregolarità nell'esecuzione degli interventi manutentivi:** in caso di omissione o irregolarità nello svolgimento delle attività manutentive di cui agli artt. 3.1. e 3.2. della parte II del capitolato, si applicherà una penale una tantum pari ad euro 250;
- f) **Tardivo intervento di depannage:** nel caso di ritardo nell'intervento di depannage rispetto alle 4 ore previste dall'art. 3.5 della parte II del capitolato, sarà applicata una penale una tantum pari ad euro 250;
- g) **Disservizio derivante da inadempimento:** nel caso di disservizio causato da inadempimento anche parziale ovvero in caso di irregolare esecuzione degli obblighi contrattuali, una penale pari ad euro 300;
- h) **Ritardo nella sostituzione del mezzo per vizi di fabbricazione:** in caso di ritardo nella consegna del mezzo in sostituzione del veicolo difettoso, rispetto al termine di cui all'art. 4.5. della parte II del capitolato, sarà applicata una penale nella misura di 50 euro al giorno.

2. In ogni caso, l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare complessivamente il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, si procederà alla risoluzione in danno del contratto in conformità a quanto previsto dall'art. 122 del

Codice di contratti pubblici.

3. La stazione appaltante provvede a contestare l'addebito mediante invio di apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata. L'Appaltatore, entro il termine di 7 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione, può presentare, a mezzo PEC, le proprie controdeduzioni.

La stazione appaltante, qualora non intenda accogliere le controdeduzioni formulate dall'appaltatore, o in mancanza di risposta, applica le penali previste nel capitolato a valere sulle fatture emesse dall'Appaltatore o sulla garanzia definitiva.

4. Nel caso in cui la stazione appaltante, a causa delle inadempienze dell'appaltatore, si veda costretta a rivolgersi ad un soggetto terzo, raccoglierà il preventivo e lo invierà all'appaltatore comunicandogli che il costo esposto sarà trattenuto dalle successive fatture, o se del caso, che sarà escussa la polizza fideiussoria prestata per il relativo importo.

21. RISOLUZIONE ED ESECUZIONE D'UFFICIO DEL SERVIZIO

Le parti danno atto che trovano applicazione per la risoluzione del contratto l'art. 122 del D.lgs. 36/2023, l'art. 10 dell'allegato II.14 del medesimo Codice e l'art. 1453 e s.s. del Codice civile.

La stazione appaltante, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento, si riserva di svolgere d'ufficio l'esecuzione delle prestazioni rimaste inevase, direttamente o a mezzo terzi, ad integrale carico dell'appaltatore inadempiente.

22. RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, co. 4-ter, e 92, co. 4, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dall'articolo 11 dell'allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023.
2. Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.
3. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorso i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi ed effettua la verifica della regolarità dei servizi svolti.

23. INTERPELLO

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, dell'art. 124 del Codice dei contratti pubblici e dall'articolo 26, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione

giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpellà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei servizi, se tecnicamente ed economicamente possibile.

2. La stazione appaltante si riserva il diritto di procedere con il nuovo affidamento alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

24. FALLIMENTO O CONCORDATO PREVENTIVO DELL'APPALTATORE

1. In caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, può, su autorizzazione del giudice delegato, stipulare il contratto qualora l'aggiudicazione sia intervenuta prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale ed eseguire i contratti e gli accordi quadro già stipulati dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale.

2. L'autorizzazione alla stipulazione del contratto deve intervenire entro il termine di cui all'articolo 18, comma 2 del Codice dei contratti; in mancanza il curatore è da intendersi sciolto da ogni vincolo e la stazione appaltante procederà con l'interpello, ai sensi dell'articolo precedente.

3. Per i contratti in corso di esecuzione, alle imprese che hanno depositato la domanda di accesso al concordato preventivo, anche ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si

applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 95 dello stesso codice. Nel caso in cui la domanda di cui al primo periodo sia stata depositata dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione, la stipulazione del contratto deve essere autorizzata nel termine previsto dal comma precedente, ai sensi dell'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019.

4. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.

25. CAUZIONE DEFINITIVA

1. L'appaltatore, secondo quanto previsto dall' art. 117 del D.lgs. n. 36/2023, cui integralmente si rinvia, a garanzia degli impegni da assumere con il contratto di appalto ha costituito, in data 10/11/2025, cauzione definitiva n. 208370604 di € 26.668, pari al 5% del presente contratto, in applicazione delle riduzioni previste dal suddetto articolo, della Società Assicuratrice UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A. – Agenzia di Catania, che si allega.

26. POLIZZE ASSICURATIVE

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 117, co. 10 del Codice, l'appaltatore ha prodotto quietanza di rinnovo per l'anno 2025 della polizza RCTO n. 450209072, emessa dalla società assicurativa Generali S.p.A. – Agenzia di Siracusa.
2. Tutti i veicoli dovranno essere dotati delle coperture assicurative previste dall'articolo 4.1 del capitolato speciale descrittivo prestazionale,

a cui si rinvia integralmente.

27. GARANZIA PER VIZI E DIFFORMITÀ DEL SERVIZIO

L'appaltatore risponde per la difformità e i vizi del servizio fornito, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante entro i due anni successivi alla conclusione del servizio.

28. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 120, co. 12, del Codice e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e secondo i criteri stabiliti nell'art. 6 dell'allegato II:14 al D.lgs. n. 36/2023 ossia ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'amministrazione debitrice. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono Amministrazioni Pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione. Le Amministrazioni Pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è

stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a servizi con questo stipulato.

29. CODICE ETICO – MODELLO ORGANIZZATIVO 231

1. L'appaltatore dichiara espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2001, nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da AGS, pubblicato sul sito, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c. Lo stesso si impegna a:
 - a) rispettare i principi e i valori contenuti nel modello di organizzazione, gestione e controllo di AGS comprensivo del piano di anticorruzione e a tenere una condotta in linea con quanto in esso previsto e comunque, tale da non esporre AGS al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto D.lgs. n. 231/2001;
 - b) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori di AGS a violare i principi del modello di organizzazione, gestione e controllo di AGS o a tenere una condotta non conforme a quest'ultimo.
2. Si dà atto che l'inosservanza di tali impegni da parte del dichiarante costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima AGS a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e degli artt. 13 e 18 del D.Lgs n. 196/2003, i dati personali forniti dall'appaltatore alla stazione appaltante saranno trattati per le finalità inerenti all'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto.
2. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti dell'impresa.
3. Le informazioni richieste potranno essere comunicate alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate alla gestione del contratto, oppure ai soggetti titolati per legge del diritto di visione e rilascio copie dei documenti amministrativi secondo le modalità previste dal vigente regolamento comunale che disciplina la materia.
4. L'interessato gode dei diritti di cui al titolo II, artt. 7,8,9,10, del sopra citato Decreto Legislativo.
5. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della stazione appaltante, rivolgendosi ai seguenti recapiti e-mail: ags@ags.vr.it o dpo@ags.vr.it.

31. CLAUSOLA DI RISERVAZIONE

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e a conoscenza, di non divulgareli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli

obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Stazione appaltante e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla medesima stazione appaltante. L'appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Stazione appaltante.

32. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

La definizione di tutte le vertenze che, in dipendenza dell'appalto, insorgessero tra la stazione appaltante e l'appaltatore, sia durante l'esecuzione che al termine del contratto, qualunque sia la loro natura, saranno deferite al giudice ordinario. Il Foro territorialmente competente è quello di Verona.

33. CLAUSOLA FINALE

1. Le Parti contraenti, a specifica richiesta, dichiarano che non sussistono nei loro riguardi le incapacità previste dall'art. 32 quater del Codice penale, come novellato.
2. L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai

sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque, di non avere attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo appaltatore per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Redatto, letto e sottoscritto a mezzo firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii e dell'art. 21 del Codice dei contratti pubblici.
Relativamente alla data, farà fede la data dell'ultima sottoscrizione.

La Società Appaltatrice

GENOVESE UMBERTO S.R.L.

Il Legale Rappresentante

(sig. Maurizio Genovese)

La Stazione appaltante

Azienda Gardesana Servizi S.p.a.

Il Direttore Generale

(ing. Carlo Alberto Voi)